

GIUGNO 2011

LE ULTIME NOVITÀ

<p>ROL: in materia di fruizione dei permessi si guarda al contratto</p> <p>Nota Ministero del Lavoro n. 9044 del 3 giugno 2011</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 9044/2011, ha chiarito che, in relazione alla fissazione del termine ultimo per la fruizione dei ROL (permessi per riduzione di orario di lavoro), spetta alla contrattazione nazionale, aziendale o individuale regolare la materia. Nello specifico il Ministero ha sottolineato la possibilità di far disciplinare la materia non solo dalle clausole contrattuali di livello nazionale.</p>
<p>Autoliquidazione 2010/2011: riduzioni contributive per l'autotrasporto</p> <p>Nota INAIL n. 4090 del 1° giugno 2011</p>	<p>L'INAIL, con Nota n. 4090 del 1° giugno 2011, ricorda che il 16 giugno 2011 scade il termine per il versamento del premio assicurativo per le imprese del settore autotrasporto e rende note le agevolazioni previste per il settore. In particolare, nella nota in esame viene precisato che <i>"il Presidente dell'Istituto con determina n. 144 del 30 maggio 2011 ha approvato per l'anno 2011 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché la riduzione del 14,70% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti"</i>.</p>
<p>Differimento degli adempimenti fiscali e slittamento dei termini dei versamenti</p> <p>DPCM 12 maggio 2011</p>	<p>Con DPCM 12 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. 14 maggio 2011, n. 111, viene disposto, limitatamente all'anno 2011, il differimento di una serie di adempimenti fiscali di prossima scadenza.</p> <p>Di particolare rilievo, per l'operato dei sostituti d'imposta, risulta essere lo slittamento dei termini per la presentazione e trasmissione del Modello 730, per la presentazione dei Modelli 770 Semplificato e Ordinario, nonché per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e dei versamenti in agenda dal 1° al 20 agosto prossimo. Infatti, questi ultimi possono essere effettuati entro il 20 agosto, termine ulteriormente posticipato al giorno 22 agosto in quanto cadente di sabato, senza alcuna maggiorazione. L'INPS, con il Messaggio n. 12442 dell'8 giugno 2011, ha comunicato che il differimento comprende i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.</p>
<p>Detassazione 2011: nuovi chiarimenti</p> <p>Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 10 maggio 2011</p>	<p>Con la Circolare n. 19/E del 10 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% per l'anno 2011, ai sensi della L. n. 220/2010. In particolare, la circolare precisa che qualora un contratto collettivo di secondo livello venga stipulato in corso 2011, non potrà avere effetti retroattivi ai fini della detassazione: le somme erogate dal primo gennaio 2011 al giorno precedente la data di stipula di dette intese non potranno essere oggetto di applicazione del beneficio fiscale.</p>

COMMENTI

In data 13 maggio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110/2011 il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 recante “*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia*”. Il provvedimento è entrato in vigore il 14 maggio 2011.

Si riepilogano di seguito sinteticamente le disposizioni del decreto sviluppo di maggior interesse per il datore di lavoro.

CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI AL SUD (ARTICOLO 2)

I destinatari del bonus assunzioni sono i datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011), incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle Regioni **Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise**.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 800/2008, il credito d’imposta spetta nel caso in cui le assunzioni riguardino:

- lavoratori “**svantaggiati**” (art. 2, n. 18 del Regolamento):
 - chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
- lavoratori “**molto svantaggiati**” (art. 2, n. 19 del Regolamento): lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Incremento occupazionale

Il credito d’imposta, spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra

- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e
- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011).

In caso di assunzione della qualifica di datore di lavoro a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

Misura del bonus assunzioni

L’agevolazione prevista dal Decreto Sviluppo si sostanzia in un **credito d’imposta** nella misura del:

- 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” risultato ad incremento,

- 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "molto svantaggiato" risultato ad incremento.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 entro tre anni dalla data di assunzione. Pertanto, i soggetti beneficiari potranno recuperare il credito solo con il mod. F24.

Decadenza del credito

La decadenza del diritto all'agevolazione è prevista:

- se il numero complessivo dei dipendenti, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011);
- se i nuovi posti di lavoro creati non sono mantenuti per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
- in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro;
- in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- qualora siano stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore per condotta antisindacale (art. 28 Legge n. 300/1970).

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI IN TEMA DI PRIVACY (ARTICOLO 6)

In tema di semplificazione degli adempimenti burocratici per imprese e professionisti, sono previste alcune novità concernenti l'applicazione della disciplina del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Nello specifico, nell'ottica di una riduzione degli oneri normativi a carico, soprattutto, delle piccole e medie imprese, è escluso dall'**ambito di applicazione** del codice sulla protezione di dati personali (art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003) il **trattamento** dei **dati** riguardanti persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra tali soggetti per le finalità amministrativo – contabili.

Secondo l'art. 34, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 196/2003, si tratta di trattamenti legati allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, indipendentemente dalla natura dei dati trattati; in particolare, perseguono tali finalità

- le attività organizzative interne,
- quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali,
- alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
- alla tenuta della contabilità e
- all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

In tema di protezione dei dati personali, un'ulteriore semplificazione procedurale è prevista nel caso di invio spontaneo di **curricula** alle imprese per l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. In particolare, la trasmissione spontanea dei curricula viene fatta

rientrare nelle ipotesi per cui il trattamento dei dati in essi contenuti può essere effettuato senza il consenso dell'interessato (art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003).

L'articolo 6, comma 2 del Decreto prevede, inoltre, che per l'ordinaria attività amministrativa e contabile il documento programmatico sulla sicurezza viene sostituito da una **autocertificazione** del titolare del trattamento dei dati.

ABOLIZIONE OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ANNUALE DELLA RICHIESTA DI DETRAZIONI (ARTICOLO 7)

Viene abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo *"(...) di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati"*.

Conseguentemente, l'articolo 23, comma 2, lettera a), secondo periodo del DPR n. 600/1973 viene così modificato:

"Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi".

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 23, dunque, la dichiarazione di spettanza delle detrazioni

- è limitata alle sole detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) essendo venuto meno il richiamo anche alle altre detrazioni (articolo 13 del TUIR);
- **non** deve essere più **presentata annualmente** dal contribuente come, invece, era richiesto in precedenza, pena il mancato riconoscimento da parte del sostituto d'imposta delle detrazioni stesse. La dichiarazione andrà, pertanto, presentata all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro se il contribuente ha familiari a carico o, successivamente, al verificarsi di ogni evento che rileva ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni;
- in **assenza di variazioni**, ha **effetto** anche per i **periodi d'imposta successivi**.

STRETTA SUI CONTROLLI IN AZIENDA (ARTICOLO 7)

Viene stabilito che, salvo i casi di controlli per salute, giustizia ed emergenza, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, devono essere **preventivamente programmati e coordinati** tra i vari soggetti interessati.

Si rinvia ad un **decreto interministeriale** la definizione di **modalità e termini** idonei a garantire la programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il coordinamento degli accessi da parte di Agenzie fiscali, Guardia di Finanza, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e INPS.

Ciascuna delle predette Amministrazioni deve informare preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili per le attività di controllo di rispettiva competenza.

Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese.

A livello territoriale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

È espressamente previsto che gli accessi ispettivi siano svolti al massimo con cadenza semestrale. Il **periodo di permanenza presso la sede del contribuente**, infine, non potrà essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

Eventuali atti e provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni sopra descritte costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.

SLITTAMENTO DELLE SCADENZE CADENTI DI SABATO O DOMENICA (ARTICOLO 7)

Viene disposto che *“i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”*.

Si tratta di una disposizione che ribadisce un principio generale dettato dal codice civile nonché confermato in diverse norme specifiche.

CONTRATTO DI INSERIMENTO (ARTICOLO 8)

L’articolo 8, comma 1 del Decreto Sviluppo apporta due modifiche alla disciplina del contratto di inserimento contenuta nel Decreto Legislativo n. 276/2003.

In primo luogo, il Decreto Sviluppo interviene sul **campo di applicazione** del contratto di inserimento, modificando l’articolo 54, comma 1, lettera e) del suddetto D.Lgs nella seguente maniera:

“Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, (...), l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: (...)

*e) donne di qualsiasi età, **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; (...)”*.

La nuova formulazione della lettera e), che introduce un ulteriore requisito per la regolare assunzione di una donna di qualsiasi età, ha il fine di agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego. Preme evidenziare, tuttavia, che oltre ad essere senza lavoro da almeno 6 mesi, permane l’obbligo (per le donne da assumere) di risiedere in un’area ad alta disoccupazione (individuata da apposito decreto ministeriale).

La seconda modifica interessa, invece, l’articolo 59, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 che disciplina le **agevolazioni contributive** (più precisamente la riduzione dei

contributi a carico dei datori di lavoro in misura superiore al 25%) legate al contratto di inserimento.

Il Decreto Sviluppo, infatti, dispone che la normativa comunitaria di riferimento per l'applicazione degli "aiuti all'occupazione", sia il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella G. U. delle Comunità europee il 9 agosto 2008, in sostituzione del precedente Regolamento (CE) n. 2204/2002.